

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore legale



**IL SALUTO DEL PRESIDENTE MONETTA
LA RINASCITA DELLA RIVISTA
LO SPORTELLLO DEL REVISORE**



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL'INRL - ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

è noto l'impegno dell'Istituto a difesa della professionalità del Revisore Legale, dei suoi diritti. Numerosi i traguardi raggiunti come numerose sono le novità che vengono costantemente introdotte dall'Istituto Nazionale Revisori Legali a sostegno della professione e dei suoi associati. L'INRL rappresenta i Revisori Legali direttamente nelle commissioni presso il MEF:

Principi di Revisione Internazionali ISA Italia

I principi sono frutto del lavoro svolto dall'apposita commissione, composta dai soggetti che hanno sottoscritto con il MEF: Assirevi - CNDCEC - INRL Istituto Nazionale Revisori Legali, e della CONSOB.

Commissione di Indipendenza/Codice etico

L'Istituto è componente della commissione istituita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 39/10 presso il MEF per l'elaborazione dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale cui dovranno attenersi i revisori legali dei conti

L'Istituto inoltre crede fortemente nella **formazione professionale permanente** del Revisore Legale: promuove su tutto il territorio nazionale seminari di studio, incontri, convegni. Vengono organizzati e proposti corsi e-learning, il metodo interattivo consente una facile fruizione direttamente e comodamente dal proprio ufficio, con certificazione digitale della partecipazione, e rilascio di attestato di frequenza a fine corso. Dal 2017 l'INRL è Ente formatore accreditato presso il MEF.

L'iscrizione all'INRL permette di entrare in collegamento con una rete di colleghi e di avere sempre un supporto, professionale e legale, per svolgere in sicurezza la professione del Revisore Legale. Ad ogni associato viene riservata una casella mail @revisori.it e viene dato accesso all'app ufficiale INRL disponibile per tutti i dispositivi Apple a Android.

Per tutti i servizi offerti, gli accordi e le convenzioni in essere, e per iscriverti all'INRL visita www.revisori.it o scrivi a segreteria@revisori.it



INRL - Istituto Nazionale Revisori Legali

INRL - MILANO - ROMA - BRUXELLES

IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

L'impegno dell'istituto per le sfide *post-covid*
Ciro Monettapag. 02

I vertici dell'Istituto Nazionale Revisori Legalipag. 05

L'Istituto e la sua rivista
Gaetano R. Carnesalepag. 07

L'intervista
incontro con Giovanni Sabatini
a cura di Andrea Lovelock pag. 09

Lo "Sportello del Revisore" nella formazione, assistenza e informazione pag. 11

L'intervista
incontro con Angelo Deiana presidente confassociazioni
a cura di Andrea Lovelock pag. 13

Il ruolo strategico del Revisore nelle società a partecipazione pubblica
Paolo Brescia pag. 14

I nuovi schemi di bilancio per gli enti del terzo settore
Eugenio Vitello pag. 17

Il Conferimento di partecipazioni a realizzo controllato
Sara Rainieri, Giuseppe Zambello pag. 18

Unione Europea
accesso al MES e agli eurobond da parte degli stati membri
Attilio Zifaro pag. 20

La domanda di pensione in cumulo INPS e cassa professionale
Giovanni Maurizio Ceré pag. 22

ENTI LOCALI
Certificazione della perdita di gettito per "Covid-19":
approvato il Modello con Istruzioni per compilazione e trasmissione
Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni pag. 24

NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI REGIONALI INRL
Aperte tre delegazioni regionali Inrl in Sicilia, Veneto ed Emilia Romagnapag. 27

LO SCAFFALEpag. 28

Il Giornale del Revisore
House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di informazione e di
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:
Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano
Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE
a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano n. 9 del 15 gennaio 2001

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

L'impegno dell'Istituto per le sfide *post-covid*



Ciro Monetta - Presidente INRL

E' per me una grande soddisfazione poter finalmente comunicare attraverso la nostra rivista "IL GIORNALE DEL REVISORE", sospesa da diversi anni ma ora fortemente voluta dall'intero Consiglio Nazionale INRL.

La rivista riprenderà con forza e vigore e sarà organo ufficiale dell'Istituto Nazionale Revisori Legali.

L'uscita del primo numero coincide con un momento molto particolare per l'Italia e il mondo intero. Purtroppo sono sotto gli occhi di tutti le pesanti ricadute, sul sistema socio-economico, provocate dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ma proprio in un periodo in cui ogni progetto per il futuro sembra incerto e irrealizzabile, ci è piaciuto immaginare questa prima uscita come un segno di rinascita e sviluppo per il futuro della nostra professione.

La direzione viene ripresa dall'Ing. Angelo Stradiotti, mente storica della rivista cartacea e, a tale proposito, colgo l'occasione per esprimergli la più sincera stima e gratitudine, da parte mia e di tutto il Consiglio Nazionale, per tutto quanto fin qui svolto e per la dedizione riservata al nostro Istituto.

La nuova rivista sarà improntata prevalentemente su lavori di ricerca, con interventi di discussione e confronto, lavori di taglio professionale intesi a condividere criticamente esperienze di revisione legale.

A tal proposito approfitto per invitare tutti i Revisori Legali ad una fattiva collaborazione.

Mi piace ricordare che l'INRL è l'unica Associazione di categoria, in rappresentanza di tutti i Revisori Legali Italiani, riconosciuta prima dal Ministero della Giustizia e ora dal Ministero dell'Economia e Finanza.

In tutti i modi, la rivista sarà meglio presentata dal Direttore, io voglio invece parlare di questo mio primo anno alla presidenza del Consiglio Nazionale INRL esprimendo

con orgoglio e compiacimento l'impegno di questa grande squadra che mi onoro di capitanare.

Voglio comunicare, seppur sinteticamente, l'operato del Consiglio Nazionale in quanto credo che sia indispensabile sottoporlo all'opinione di tutti i Revisori Legali non solo per far conoscere le attività svolte, ma prevalentemente per stimolare, il Consiglio, a fare sempre meglio con suggerimenti e, perché no, anche critiche costruttive che, se formulate nell'interesse di tutta la categoria, saranno sempre ben accette.

Sin dal nove agosto 2019, data di elezione del nuovo direttivo, ci siamo prodigati a percorrere tutti i nodi cruciali della nostra professione con un'attenta disamina del panorama della Revisione Legale e di tutte le implicazioni che ne scaturiscono.

L'impegno e la determinazione profusa sono stati compiuti con l'intento di rendere l'INRL sempre più vicino ai Revisori Legali con una sempre maggiore ed incisiva presenza nelle istituzioni e presso le commissioni politiche e governative.

Il Covid-19 ci ha costretti, purtroppo, a sospendere interessanti progetti che sarebbero stati utili a dare una maggiore visibilità, in tempi brevi, all'Associazione.

Ma pur con tutte le problematiche provocate dall'emergenza sanitaria, ci siamo prontamente attivati per dotarci di nuovi strumenti di comunicazione, per ristrutturare l'assetto organizzativo con un netto taglio ai costi, per privilegiare ed incentivare il proselitismo, prevalentemente tra i giovani e le donne, per lo sviluppo della comunicazione e la visibilità attraverso social e media.

È stata data massima priorità alla formazione, sia continua che specialistica, con l'attivazione di incontri formativi, in videoconferenza. Abbiamo promosso la diffusione di

webinar settimanali, informativi e su tematiche di attualità, oltre a promuovere tavole rotonde per confronti, scambi di esperienze e per rafforzare rapporti di amicizia tra colleghi. Sempre attraverso l'ausilio della videoconferenza è stato intrattenuto un costante collegamento con le delegazioni provinciali, per una maggiore vicinanza alle singole realtà territoriali per lo sviluppo e la promozione di iniziative volte alla divulgazione delle attività dell'INRL.

Crediamo nelle enormi potenzialità che provengono da sessantaquattro anni di storia dell'Istituto e, con questa convinzione, continueremo nel nostro cammino sempre con maggiore impegno e vigore.

Di seguito elenco sinteticamente le iniziative intraprese:

1. *ristrutturazione del sito web, per renderlo più moderno ed adeguato alle nuove esigenze della professione;*
2. *aggiornamento ed implementazione del software gestionale con riguardo anche all'aumento dei servizi di segreteria;*
3. *creazione di un'App dell'Istituto volta ad una puntuale informazione e una maggiore vicinanza agli iscritti, specie in questi ultimi mesi;*
4. *rinnovo dello statuto al fine di rendendolo più democratico ed adeguato alle nuove normative;*
5. *istituzione di nuove e specifiche commissioni lavoro, tutte formate da esperti volontari;*
6. *creazione dello "SPORTELLO DEL REVISORE" – braccio operativo dell'Istituto per informazione, formazione e assistenza a favore di tutti i Revisori Legali;*
7. *formazione continua agli iscritti sia per i crediti Mef che per i crediti Mint, erogata, per la prima volta, gratuitamente;*
8. *presenza dell'INRL in diverse iniziative del il Consorzio Universitario Humanitas (LUMSA) tra le quali:*
 - a) *Convegno promosso dal Consorzio con la Regione Basilicata dal tema: "l'amministrazione dei servizi sanitari in periodo Covid-19";*
 - b) *Master di secondo livello Consorzio Universitario Humanitas (LUMSA) – "Scienza e Management nelle aziende di Amministrazioni Pubbliche;*
 - c) *Master di secondo livello Consorzio Universitario Humanitas (LUMSA) – "Management dei servizi nelle aziende sanitarie"; preparazione, ancora in fase di studio, di una scuola permanente per la formazione nel "terzo settore" con la collaborazione di importanti università.*
9. *Partecipazione, quali soci fondatori, unitamente al Consorzio Universitario Humanitas, all'Istituto Spallanzani di Roma e alla Fondazione Pascale di Napoli, alla "Associazione per la Vita" che ha lo scopo di divulgare tutte le conoscenze e le innovazioni scientifiche alle strutture sanitarie periferiche del paese attraverso la creazioni di rete ed altri servizi innovativi e di sviluppo territoriale;*
10. *Organizzazione, in collaborazione con l'UNICAL, del primo Master di secondo livello, in "REVISIONE LEGALE" che partirà il prossimo gennaio 2021.*
11. *Apertura di interessanti trattative con importanti Università, su tutto il territorio nazionale, per concludere accordi di collaborazione e convenzioni per la formazione diretta e per la creazione di un più stretto rapporto con i giovani laureandi, al fine di accogliere nuovi giovani professionisti all'interno dell'INRL;*
12. *Costituzione della "FOR REV. LEG. SRL" (100% partecipazione INRL) per la gestione di tutte le attività economiche dell'INRL e per la fornitura di nuovi servizi ed attività di promozione utili a tutti i Revisori Legali;*
13. *Programmazione di parte delle attività ed eventi del primo trimestre 2021 che saranno sviluppate anche attraverso l'ausilio della neo costituita srl e dello Sportello del Revisore.*
14. *Favorevole definizione, attraverso il nostro ufficio legale, dei conflitti sorti con la ex società di formazione. Si sta anche valutando se procedere alla richiesta di*



LE ULTIME INIZIATIVE DELL'ISTITUTO

- eventuale risarcimento danni;
15. Avvio di contatti con i vertici del Consiglio Nazionale dei CdL e del CNDCEC, per una reciproca e proficua collaborazione tesa a sviluppare il progetto "UNITARIETA' DELLE PROFESSIONI CONTABILI" al fine di creare un soggetto interlocutore unico e rafforzare le potenzialità delle categorie;
 16. presentazione, presso le competenti commissioni parlamentari, di tre emendamenti riguardanti il visto conformità, il patrocinio nelle commissioni tributarie e la partecipazione alla composizione dell'OCRI. Inoltre è stata presentata Istanza al Mef per l'emanazione di un Decreto Ministeriale che includesse la figura del Revisore Legale nei professionisti abilitati al Visto;
 17. prosecuzione di contatti con il DG Colaianni, per l'ottenimento dell'accreditamento dell'INRL quale ente formatore presso il Ministero dell'Interno;
 18. avvio, con l'ausilio dello Sportello del Revisore e la collaborazione del direttivo, di due importanti iniziative che riguardano i giovani e le donne Revisori Legali – **L'UNIONE GIOVANI REVISORI LEGALI e LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'/QUOTA ROSA**;
 19. Stipula di una convenzione con ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condomini Italiani) che prevede la nomina di revisori legali iscritti all'INRL all'interno delle amministrazioni di condominio su tutto il territorio nazionale;
 20. Progettazione del "CAF-INRL" la cui partenza è prevista per il prossimo anno;
 21. Progettata la "**SETTIMANA EUROPEA DELLA REVISIONE LEGALE**" si tratterà di un evento europeo unico, sulla Revisione Legale. Sarà organizzata presso la fiera di Milano con interventi di alti docenti universitari, istituzioni, governatori e rappresentanti politici. Si prevedono migliaia di partecipanti del mondo professionale, accademico ed imprenditoriale – (al momento sospesa causa covid) ;
 22. organizzazione, di un nostro ufficio permanente a Bruxelles, per incontri con rappresentanti politici e membri della commissione europea e per intraprendere rapporti con istituzioni, funzionari ed colleghi europei;
 23. previsione della sottoscrizione di un protocollo d'intesa, che prevede interscambi culturali e metodologie di lavoro, con i Revisori Legali Cinesi nonché con il Governo di Jinan (originariamente fissata per il mese



IN NETTO AUMENTO IL NUMERO DEGLI ISCRITTI

- di maggio u.s.) sospesa, causa covid;
24. sviluppo di una proposta di collaborazione con Confassociazioni anche attraverso la propria rivista digitale (oggi inviata ad un milione di associati).

In fine mi preme sottolineare, con estrema soddisfazione di tutto il Consiglio Nazionale, che pur avendo operato per un breve periodo e con tutte le problematiche legate al Covid-19, siamo riusciti, grazie al grande lavoro di squadra, ad invertire la tendenza che vedeva un calo di iscrizioni e ad aumentare, il numero di nuovi iscritti per oltre 200.

Con il prossimo anno, covid permettendo, contiamo di iniziare con i primi eventi formativi erogati simultaneamente in aula e online in modo da poter garantire a tutti i partecipanti la massima flessibilità e libertà di scelta.

Confidando sull'unitarietà e la condivisione di tutte le professioni contabili, contiamo di dare un segnale importante di ripresa e rinascita delle professioni, delle imprese e dell'economia del Paese. Sarà l'occasione per dimostrare che i tempi sono cambiati ed è indispensabile adeguarsi all'evoluzione - **(uniti per vincere)**.

Stiamo attraversando mesi drammatici, pieni di incertezza e, per molti anche di grande sofferenza. Questa esperienza ci ha trasformati e probabilmente continuerà a farlo ancora per diverso tempo. Abbiamo dovuto cambiare i nostri modi di lavorare, le nostre abitudini, le nostre convinzioni e le nostre idee. Tuttavia, personalmente, ho la piena consapevolezza che il valore dei rapporti umani non può essere, in nessun modo, sostituito dalla tecnologia o da qualsivoglia innovazione e pertanto credo nelle potenzialità di tutti noi per una rapida ripartenza trasformando i problemi in opportunità.

Colgo l'occasione per esprimere, in modo particolare, la vicinanza mia e di tutto il Consiglio Nazionale, a tutti i colleghi e alle loro famiglie che in questo momento stanno vivendo delle situazioni difficili, con l'augurio che questo periodo passi al più presto.

I vertici dell'Istituto Nazionale Revisori Legali



Katia Zaffonato – *Segretario Generale INRL*

Tributarista iscritta all'Int dal 1993, Katia Zaffonato è titolare di uno studio professionale dal 1984, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Vicenza, è iscritta dal Registro dei revisori legali presso il Mef (DM 10/02/2000 n.118470), opera nella revisione legale dal 1995. Attualmente Zaffonato è componente della Commissione Etica presso il Ministero dell'Economia e Finanze, nonché tutor iscritto all'Ente Nazionale per il Microcredito. Nel corso degli anni, Katia Zaffonato ha maturato una solida esperienza nel campo della revisione contabile, partecipando attivamente a progetti di revisione e ricoprendo incarichi da revisore unico, sindaco revisore e componente in collegi sindacali operanti nel settore privato. Negli ultimi anni ha intensificato la sua

attività a favore dell'istituto, impegnandosi soprattutto nel proselitismo:

“Se si considera che sul totale dei revisori legali italiani operanti in Italia (circa 147mila) la componente femminile è di appena il 30% - osserva Zaffonato - credo sia arrivato il momento di rilanciare questa professione così cruciale nel sistema economico del paese, anche tra le donne e mi impegnerò affinché la 'quota rosa' all'interno dell'istituto aumenti in modo significativo. Così come sarà fondamentale intensificare il proselitismo tra i giovani, visto che quella del revisore legale è una professione emergente nel panorama delle attività economico-contabili del paese.”



Gaetano R. Carnessale – *Vice Presidente INRL*

Gaetano R. Carnessale, Vice Presidente dell'INRL ha iniziato la sua attività professionale, 40 anni fa ed il suo studio si occupa in particolare di consulenza societaria, fiscale ed amministrativa, concorsuale, di protezione dei patrimoni aziendali e familiari e loro passaggi generazionali.

Negli anni Carnessale ha ricoperto gli incarichi di: Sindaco di società, ASL ed altri organismi pubblici, Commissario Governativo, Commissario Liquidatore, incaricato consulente tecnico da alcune Procure della Repubblica, presidente fiduciario di CDA in società con azioni possedute da gruppi bancari e sottoposte a sequestro giudiziale. E' stato Presidente in carica del

Consiglio di disciplina dell'ODCEC di Teramo con nomina del Presidente del Tribunale di Teramo; e dal 1984 al 2018 è stato docente di ruolo di Economia Aziendale; iscritto dal 1981 nel registro dei Revisori Legali, all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Teramo e dal 2012 nell'elenco Revisori Degli Enti Locali previsto dalla legge n. 148 del 14/09/2011; iscritto nell'elenco, tenuto a cura del Ministero Delle Attività Produttive di Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie (comunicazione Ministero Industria Commercio e Artigianato del 04/10/1994); da luglio 2017 Carnessale è anche iscritto nell'elenco nazionale operatori territoriali e di monitoraggio per l'Ente Nazionale per il Microcredito.



Luigi Maninetti – Vice Presidente INRL

Senatore della Repubblica, revisore legale, dottore commercialista e consulente del lavoro, agli inizi della sua lunga attività professionale Luigi Maninetti è stato Responsabile risorse umane e relazioni sindacali in alcune importanti aziende del nord Italia. Negli anni '80 e '90 è stato vice Presidente dell'amministrazione provinciale di Brescia con delega all'agricoltura, attività produttive e bilancio, nonché Presidente della ASL di Montichiari. Intrapresa anche la carriera politica, Maninetti è stato membro della Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati e dal 2006 al 2008 è stato nominato Vice Presidente della Commissione Industria al Senato. Le sue spiccate capacità relazionali lo hanno impegnato anche nel mondo professionale, fornendo un prezioso contributo alle attività dell'Istituto Nazionale

Revisori Legali, soprattutto nell'ambito delle relazioni istituzionali. Recentemente, grazie anche alla carica di Vice Presidente INRL ha contribuito a consolidare i rapporti dell'istituto con altre categorie professionali, in particolare quelle con i consulenti del lavoro, attivando preziose interlocuzioni anche a livello istituzionale. Convinto assertore dell'attività associativa a tutela delle professioni, Maninetti ha espresso più volte la convinzione che *“Una realtà associativa come l'Istituto deve poter contare al suo interno su un sistema democratico, dove il contributo intellettuale e relazionale di tutti i componenti dell'organigramma, dai vertici ai delegati sul territorio, può assicurare all'INRL un maggior peso specifico nelle relazioni e interlocuzioni con il mondo politico e con quello delle imprese.”*



Michele Giannattasio – Vice Presidente INRL

Laureato in Scienze Politiche, Michele Giannattasio è stato Presidente Industriali della Campania (1977) e conseguentemente per 4 anni è stato presente in Giunta Confindustria. Sempre verso la fine degli anni '70 è stato Presidente Consorzio Sviluppo Industriale di Avellino e dal settembre 1982 dirigente Fimetrading. Presidente di FICEI, Federazione nazionale Consorzi Industriali, dal 1985, in quello stesso anno il Vaticano gli ha conferito la onorificenza di Commendatore. E' stato membro di vari CdA, tra cui la SAR di Chieti, la Mandelli 2 di Avellino; la CSATA-Tecnopolis di Bari, la Gasco-Sicilia di Priolo. Ha fatto parte del collegio sindacale di Isveimer, FIME Leasing, della Banca Mediterranea di Bari, della San Paolo- Banco Napoli. Per nove anni è stato Presidente della Polisportiva Parioli, proprietaria Circolo Antico Tiro a Volo e nel 2014 ha costituito il Comitato Scientifico dell'INRL,

di cui è Coordinatore. *“Oggi la strategia dell'Istituto – osserva Giannattasio - è di migliorare costantemente la professionalità dei propri Iscritti, elevandone ed arricchendo la preparazione con l'aggiornamento sulle nuove disposizioni, attraverso la Formazione da parte di qualificate personalità, anche del mondo Accademico, che garantisca la capacità di affiancare imprese e Pubblica Amministrazione, attestando la rigorosa gestione. Altro importante apporto al livello professionale degli Iscritti a INRL è nei rapporti con Organismi internazionali come AZIMUT, attivati dal Presidente Monetta, che faciliteranno l'attività del Professionista. A breve si terrà l'Assemblea per approvare Bilanci, il nuovo Statuto e conseguenti altre determinazioni, che erano state formulate dall'Organismo Consultivo (ex art. 23 dello Statuto), rinviate per Covid.”*

L'Istituto e la sua rivista




Gaetano R. Carnesale – *Vice Presidente INRL*

Dopo alcuni decenni di militanza presso l'istituto nazionale revisori legali e 40 anni di attività professionale mi piace ancora sognare. In questo lungo percorso prevalentemente ho sognato per i miei traguardi da raggiungere, per la mia famiglia e per una maggiore serenità nell'ambito delle persone più a me vicine. Oggi sogno più frequentemente come realizzare iniziative che possano coinvolgere e far star meglio anche coloro che si trovano al di fuori nel mio ambito più strettamente personale ed ecco che ho sognato che l'Istituto riprendesse le pubblicazioni del Giornale del Revisore. Avveniristica fu l'intuizione nel nostro Presidente fondatore Modesto Bertolli circa l'utilizzo

di un mezzo di comunicazione che potesse raggiungere democraticamente tutti i revisori iscritti al registro, al di là delle loro appartenenze anche ordinistiche.

Ed ecco che oggi il sogno diventa realtà! Certamente la modalità di diffusione è diversa, rispetto alla copia cartacea, in quanto verrà trasmesso in 'modalità informatica' con la versione digitale, ma la *mission* rimane la medesima ovvero rendere consapevoli gli stakeholder del ruolo professionale del revisore a tutela del pubblico interesse. Approfitto anche di questa occasione, vista la lunga militanza, per ricordare ma anche testimoniare il percorso dell'istituto che, fondato da Modesto Bertolli circa 60 anni



“Valgono anche in questo caso la preparazione, le capacità richieste dall'attività svolta, la coscienza delle responsabilità che si assumono, il rigoroso rispetto della deontologia professionale”

Il Fondatore dell'INRL Modesto Bertolli

fa, traghettato dopo di lui da Virgilio Baresi, è oggi guidato da **Ciro Monetta**. E ancor oggi, dopo sessant'anni, l'Istituto rappresenta, nelle più importanti sedi istituzionali, un punto di riferimento per tutti i revisori iscritti al registro. La rivista, oltre ad avere dei contenuti tecnici, si porrà come una voce indipendente, aperta al mondo delle professioni, delle imprese, della politica, del sociale, alla crescita culturale e delle competenze dei nostri giovani nell'ottica di un auspicato posizionamento sociale e lavorativo basato sulla vera meritocrazia. Credo che anche noi, ma potrei dire anche soprattutto noi, depositari e gestori di una professione per sua stessa essenza indipendente, dovremmo farci carico come INRL del coinvolgimento dei nostri giovani in questo processo che ci vede sempre di più erogatori di competenze. Lo enfatizzo perché essi possano costituire il vero capitale umano di cui questo paese ha bisogno per generare le risorse necessarie a riportarci ai primi posti di uno scenario internazionale dove la competizione è sempre più aspra, settoriale e volta all'innovazione. Quando ho iniziato la mia attività professionale, 40 anni fa, il mondo e le opportunità erano molto diversi. Il mio studio si è occupato e si occupa ancora di consulenza societaria, fiscale ed

amministrativa, concorsuale, di protezione dei patrimoni aziendali e familiari e loro passaggi generazionali, ma la globalizzazione ci impone la specializzazione ed è questa la raccomandazione che faccio sempre ai giovani che vogliono approcciare la professione. Ma rivolgo loro anche un'altra raccomandazione su tutte, quella di aggiornarsi costantemente ed implementare le proprie competenze, in qualsiasi settore in cui si vogliono cimentarsi, perché la vera ricchezza è data dalla conoscenza e dalla competenza. Questo patrimonio non potrà mai essere espropriato e consentirà sempre a chiunque di poter affrontare la vita con maggiore serenità nella consapevolezza di poter superare anche i momenti difficili come quello che stiamo vivendo. E' necessario altresì, a mio giudizio, lanciare alle giovani generazioni un messaggio di maggiore umiltà, pur con chiari ed ambiziosi obiettivi, nell'ottica di porsi anche a disposizione e al servizio del contesto in cui vivono. All'INRL sono entrato diversi decenni fa come delegato provinciale, poi sono stato nominato consigliere nazionale, e successivamente ho ricoperto per diverso tempo e ricopra ancora la carica di Vice presidente Nazionale oltre ad essere componente delle commissioni MEF per i principi ISA Italia e Codice etico. In tutti questi anni ho appreso molto dai vertici dell'istituto ed anche da coloro che presenziano i qualificati contesti nei quali ho avuto ed ho il piacere e l'onore di essere presente e fornire il mio apporto. Mi sono sempre posto nella prospettiva collaborativa pur non senza sacrifici, per dovere istituzionale, gratuitamente ed evitando l'ottica speculativa degli incarichi ricoperti. Piuttosto ho messo io a disposizione il mio bagaglio di relazioni affinché potessi dare un ulteriore contributo alla crescita della nostra Associazione. Ora mi piacerebbe tagliare il traguardo del mio stimolante percorso testimoniando il consolidamento e la crescita dell'INRL basati sulle fondamenta di chi ci ha preceduto. Tante sono le importanti iniziative avviate in questo scorcio del nuovo corso, con particolare attenzione alla formazione, alle competenze, alla crescita della famiglia dei revisori e mi farebbe piacere vederle ulteriormente consolidate per condividerle, un'ultima volta, con l'innesto di giovani preparati e pronti a raccogliere il testimone.



“Partecipazione e coinvolgimento. Due concetti che racchiudono e sintetizzano quello che siamo: professionisti che vivono l'Istituto mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza”

Il Past Presidente Virgilio Baresi

Intervista a Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

Rafforzeremo la collaborazione con i revisori legali per portare l'Italia fuori dall'emergenza



A cura di Andrea Lovelock

Con l'emergenza Covid-19 anche il mondo bancario è chiamato a svolgere un ruolo cruciale per il rilancio dell'attività di tutte le imprese italiane: quali sono le iniziative che Abi ha messo in campo per assolvere a questo impegnativo compito?

L'Abi e le banche italiane sin dai primi segnali della crisi determinata dal Covid-19 hanno lavorato a fianco delle Istituzioni, impegnandosi in prima linea per far sì che tutti gli strumenti messi in campo per il sostegno di imprese e famiglie fossero operativi ed efficaci nel minor tempo possibile per poter sostenere l'economia nazionale in un momento di profonda crisi. In tale scenario di straordinaria emergenza va inserito lo sforzo immane del settore bancario che dal primo manifestarsi della crisi ad oggi ha promosso, partecipato e sottoscritto accordi e convenzioni con le diverse associazioni di impresa, con le rappresentanze dei consumatori, con gli Enti Locali e con i Ministeri competenti per la sospensione dei debiti delle aziende, delle famiglie e degli Enti locali e per velocizzare l'anticipazione della cassa integrazione. Il primo accordo tra Abi e associazioni di impresa per l'aggiorna-

mento e il rafforzamento delle moratorie sui debiti delle Pmi è stato avviato alla fine di febbraio e siglato all'inizio di marzo, prima che venissero adottati provvedimenti ad hoc da parte delle Istituzioni. Le banche in Italia hanno deliberato quasi 3 milioni di moratorie per oltre 300 miliardi.



Giovanni Sabatini

Tra le emergenze derivanti dalla pandemia c'è sicuramente quella relativa alla scarsa liquidità in circolazione: ritiene che sia un problema al quale le banche può fornire soluzioni nel breve-medio termine?

Sono stati mesi difficili e la perdurante eccezionalità del momento alimenta, da più fronti, la ricorrente richiesta di ulteriori più intense azioni da parte delle banche. Va tuttavia rimarcato che il mondo bancario italiano sta compiendo sforzi imponenti ed è intervenuto con assoluta tempestività sin dal primo manifestarsi dell'epidemia.

E a parlare sono i fatti. Continuano a crescere i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia: secondo i dati più aggiornati sono stati superati i 102 miliardi, per un milione 261mila domande, di cui 979mila fino a 30mila euro, per 19,1 miliardi. Numeri colossali, che attestano

l'assoluto impegno del mondo bancario. Tali continue e cospicue crescite evidenziano l'utilità di queste misure e richiedono, in relazione al prolungamento della pandemia, un ripensamento delle scadenze prefissate. È indispensabile non interrompere troppo presto le misure per famiglie e imprese e appare essenziale che i prestiti garantiti per le imprese non si esauriscano il 31 dicembre e possano essere prolungate come permesso dall'Unione europea e che le Autorità europee di vigilanza mantengano le flessibilità consentite nella prima fase e che non siano irrigidite le regole per l'erogazione del credito con nuovi automatismi sulla classificazione dei crediti deteriorati.

Da più parti, in Italia come in Europa, si sostiene la necessità di migliorare la qualità del credito: con quali modalità si potrebbe procedere?

Partiamo da un presupposto: pur nell'incertezza determinata dalle conseguenze economiche della pandemia, l'attuale qualità del credito, in Italia, è buona e i valori assoluti si attestano su livelli particolarmente contenuti. Ad agosto 2020, come rilevato dall'ultimo Rapporto Mensile Abi, le sofferenze nette - che rappresentano la componente più rischiosa dei crediti deteriorati - si sono attestate a 24,45 miliardi, in discesa del 24,36%, pari a 7,87 miliardi in meno, rispetto a dodici mesi prima. Le banche sono fortemente impegnate, da anni, nel miglioramento della qualità degli attivi e già molto su quel fronte è stato conseguito. Ora e nel prossimo futuro, in ragione dell'imprevedibilità della pandemia, occorrono dalle Autorità Europee risposte rapide e flessibili. In particolare, come mondo bancario italiano, riteniamo imprescindibile una urgente revisione di alcune normative in materia di definizione dei debitori in

default, che introdurrebbero modalità e criteri più stringenti nell'erogazione dei crediti a imprese e famiglie, come pure un ripensamento delle nuove tempistiche di maturazione dei deterioramenti dei prestiti bancari e conseguentemente delle relative svalutazioni.

In questa gravissima crisi, un ruolo cruciale lo assolveranno anche i revisori legali, chiamati ad assistere le imprese nell'attraversamento del deserto come lo ha definito il Premier Conte: con quali sinergie, secondo lei, sarà possibile procedere? E quali possibili virtuose collaborazioni saranno percorribili tra imprese, banche e professionisti?

Imprese, banche e professionisti sono alcune delle componenti che, tutte assieme, sono chiamate nell'attuale complesso frangente a concorrere allo sforzo collettivo per contrastare gli effetti del Covid-19, minimizzando le conseguenze economiche della pandemia. L'obiettivo comune è rafforzare le sinergie in essere per renderle maggiormente virtuose, al fine di operare di concerto e contribuire a traghettare il sistema produttivo fuori dall'emergenza. In questo senso vanno le misure sinora messe in campo per assicurare liquidità all'economia. Tali iniziative segnano un grande impegno comune e uno sforzo collettivo, intrapreso dal Governo e sostenuto dal mondo bancario assieme a tutte le categorie produttive e professionali. Con particolare riferimento all'attività dei revisori legali, che svolgono una funzione imprescindibile e di grande apporto sinergico alle attività delle banche, l'auspicio è quello di rafforzare ulteriormente la consolidata collaborazione e al contempo promuovere una sempre maggiore uniformità delle normative e delle regole applicate nei Paesi dell'Eurozona.



Sede ABI a Roma



Lo “Sportello del Revisore” nella formazione, assistenza e informazione

L'attività di formazione, nonostante l'emergenza covid, è stata implementata con un ricco programma di webinar organizzati dall'INRL, che si è avvalsa della fattiva collaborazione dello Sportello del revisore. Una intensa attività coordinata dal consigliere nazionale Enzo della Monica, delegato alla formazione, con il prezioso ed efficiente ausilio della segreteria dell'istituto, gestita da Kenny Padulano e da Alessia Alabiso.

“Nel corso di quest'ultimo periodo – osserva Della Monica – nonostante l'emergenza covid, abbiamo sviluppato un'attività formativa, prevalentemente online e con qualche evento in presenza, che complessivamente hanno registrato la partecipazione di oltre 5mila revisori. Di fatto abbiamo dato una svolta anche al sito dell'INRL, sempre più consultato dai colleghi. C'è poi da sottolineare che questi seminari online hanno reso possibile un arricchimento nelle dinamiche professionali dei revisori e l'acquisizione di un appropriato linguaggio specialistico che permette al revisore di presentarsi e dimostrare maggiore professionalità.”



Enzo della Monica
Consigliere nazionale INRL con delega per la formazione

Nel dettaglio i programmi formativi dell'INRL, ad oggi, sono stati così strutturati:

Webinar del Mercoledì: questi seminari hanno l'obiettivo di incrementare la formazione a distanza, sfruttandolo come forma di aggregazione, di informazione e formazione. I webinar si tengono solitamente tutti i mercoledì, dalle 15.30 alle 17.00, con focus diversificati tra cui le novità in materia di revisione legale, la Pianificazione dell'attività di revisione, la Fase finale di revisione, i Sistemi di controllo interno, la Crisi d'impresa e la continuità aziendale; ed ancora gli effetti covid sul bilancio d'esercizio, con i sistemi di controllo interno e l'analisi comparativa con le asserzioni di bilancio.

Webinar specialistici del venerdì: questi seminari hanno l'obiettivo di far conoscere gli strumenti a disposizione per svolgere in maniera efficiente e autonoma l'attività di revisione, passando dalle carte di lavoro ai principali gestionali, per concludere con la pianificazione e lo sviluppo del lavoro attraverso casi pratici di revisione. Inoltre vengono forniti Strumenti informatici di supporto alla revisione contabile, e presentato un gestionale Excel basato sulle carte di lavoro in formato editabile, creato dal nostro staff ed erogato gratuitamente ai partecipanti del seminario per rendere più efficiente l'attività di revisione; vengono spiegate le check list e la tassonomia delle carte di lavoro e saranno messi a confronto vari gestionali di revisione successivamente viene trattata la pianificazione e sviluppo del lavoro di revisione e vengono trattati casi pratici di revisione operativa. L'INRL intende diffondere lo Sportello del Revisore su tutto il territorio nazionale, ed inserirlo nelle sedi regionali L'INRL, prestando particolare attenzione alla piattaforma formativa via web, per essere più innovativi ed efficienti. *“Inoltre – come sottolinea Daniele Sirianni, Project Manager dello Sportello - tutti i contenuti e le novità vengono divulgate in tempo reale via web e via social di richieste di informativa e tenuto decine di seminari, sia in modalità frontale, sia attraverso webi-*

nar, seguiti con grande interesse.. Sono stati conseguiti due enormi successi. Il primo riguarda il raggiungimento della mission, ossia creare un network operativo per la condivisione di expertise. Si tratta di un aspetto molto importante che ci permette di fronteggiare i competitors, uscendo dall'isolamento individuale di un mercato monopolizzato e cercando di penetrare, quanto meno, nelle cosiddette "nano-impresе", a seguito dell'abbassamento dei massimali. Il secondo riguarda la capitalizzazione di un team di lavoro, dal Comitato scientifico allo sviluppo del tool, dalla segreteria sino ai nostri cari relatori, gestendo tutto in perfetta sintonia. Ci attenderà una stagione piena di grandi soddisfazioni e l'invito che faccio a tutti i colleghi sin dal primo momento è di sentirsi parte integrante dello sportello del revisore in quanto solo unendo le nostre forze possiamo farcela”

Lo Sportello si avvarrà di preziose e qualificate professionalità che opereranno in tre specifiche aree.

Area Informativa: Suggerimenti pratici al Revisore Legale, (da dove partire, come organizzarsi e quali sono tutte le procedure da eseguire per arrivare all'emissione della relazione finale) con l'esposizione ed il richiamo di tabelle e fac-simili di lavoro. Il servizio, totalmente gratuito, sarà erogato on line attraverso il sito opportunamente creato, tramite web-conference e in chat.

Area Formativa: Formazione diretta, a indirizzo prevalentemente pratico, sia attraverso incontri organizzati presso le sedi INRL, che direttamente presso gli studi dei professionisti che ne faranno eventuale richiesta. Il servizio

sarà fornito da professionisti esperti il cui compenso sarà commisurato in base alle specifiche esigenze.

Area Consulenza e Assistenza: Lo Sportello prevede un supporto operativo per tutti i Revisori Legali che necessitano di tale servizio con l'ausilio di un servizio di back office.

Gli altri strumenti a disposizione degli iscritti INRL

Oltre alle tre aree gestite dallo Sportello, l'Istituto ha predisposto anche altri strumenti a disposizione di tutti gli iscritti, per assisterli al meglio nella loro attività professionale.

Gestionale excel per la revisione: lo staff di Sportello, sempre sotto la supervisione del comitato scientifico, sta implementando continuamente un gestionale erogato gratuitamente a tutti i partecipanti dei seminari operativi, a breve partirà la fase di test che coinvolgerà tutti gli iscritti al servizio Sportello del revisore, nell'implementazione del gestionale stesso per costruire uno strumento su misura per le nostre specifiche esigenze.

Newsletter del Venerdì: ogni venerdì il nostro staff in linea con il consiglio nazionale e il comitato scientifico inoltrerà una mail con seguenti sezione tematiche: eventi e formazione, news, rassegne stampa, novità, provvedimenti, altre sezioni ed articoli attinenti la revisione legale.

Rete imprese società di revisione: lo staff di Sportello supporta piccole società di revisione nella stesura di un contratto di rete, in modo da aiutare a rafforzare gli aderenti alla rete di impresa.



Daniele Sirianni
Project Manager dello Sportello del Revisore



Un recente seminario formativo dell'INRL

Intervista a Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni

La partnership con l'INRL strategica per il rilancio del sistema-paese

Oltre 1 milione e 215mila iscritti, 685 associazioni di professionisti e imprese e circa 215mila imprese: questi sono i dati eclatanti della rappresentatività di Confassociazioni – tra i partner più prestigiosi dell'INRL - che oggi è una delle voci più autorevoli di imprenditori, manager e professionisti che formano la classe dirigente medio-alta del paese. A guidarla è il Presidente **Angelo Deiana**, autore di numerosi studi socio-economici che oggi, come diversi personaggi di alto profilo si trova ad affrontare il tema dell'emergenza covid che sta mettendo a dura prova tutto il sistema-Italia.

D. Secondo il Cerved, nell'universo PMI, due imprese su tre rischiano di chiudere per sempre: allora quali saranno a suo avviso le priorità che occorrerà affrontare nei prossimi mesi per salvaguardare il tessuto socio-economico del paese e gestire al meglio il periodo post-covid?

“La ricerca del Cerved è particolarmente impattante perché in base all'analisi compiuta, significa che l'Italia potrebbe perdere circa il 60% della capacità produttiva di questo paese, che – non dobbiamo dimenticarlo – ha il 96% delle imprese sotto i 10 dipendenti e il 99% sotto i 15 addetti. Cosa fare? Innanzitutto aumentare i contributi a fondo perduto perché queste misure fatte a macchia di leopardo rendono difficile rendere i ristori efficaci. Nell'attuale situazione di semi-lockdown, se una impresa opera in una certa regione che per un periodo è 'zona gialla' e dopo diventa 'zona rossa', crea una sostanziale incertezza. Senza dimenticare poi che questi ristori sono molto contenuti. Quindi bisogna fare molto altro: e questo perché, proprio in base alle previsioni del Cerved, vuol dire rischiare di perdere una enorme capacità produttiva, ma anche ca-

pacità fiscale e occupazionale dell'impresa, aggiungendo una ridotta capacità fiscale degli stessi dipendenti, con ricadute preoccupanti per il futuro del paese stesso.”

Di fronte a questo scenario, che sfide attendono organismi come Confassociazioni che rappresenta trasversalmente numerose realtà imprenditoriali e professionali?

“Noi dobbiamo dare uno stimolo forte a chi è al Governo per far capire le reali esigenze della nostra economia, perché uno dei gap che abbiamo riscontrato è che ci sono im-

portanti provvedimenti, dai dpcm di agosto ai dpcm ristori, che non mirano in modo chirurgico a risolvere i problemi ma concedono una 'pioggia di coriandoli'. In altre parole organizzazioni come la nostra devono indirizzare il Governo per orientare meglio le risorse stanziolate. Confassociazioni organizzerà il prossimo maggio una grande conferenza 'ibrida' per indicare l'uscita dalla seconda e terza ondata della pandemia, dando precise indicazioni sul rilancio del paese.”

D. alla luce di queste priorità su quali basi è possibile consolidare la collaborazione tra Confassociazioni e INRL?

“L'Istituto Nazionale Revisori Legali è una grande associazione, ed è una colonna nel 'tempio' di Confassociazioni. Tra l'altro il presidente dell'istituto, **Ciro Monetta**, è anche Vice Presidente della nostra associazione e quindi questa nostra collaborazione può dare un contributo decisivo, anche perché ritengo che il tema della revisione legale è un passaggio strategico per la tenuta dei conti soprattutto per le piccole e medie imprese e quindi un surplus di competenze in seno a Confassociazioni è sempre necessario per rilanciare il paese, seguendo esperienze imprenditoriali e competenze professionali di alto spessore.”



Angelo Deiana

Il ruolo strategico del Revisore nelle società a partecipazione pubblica



Paolo Brescia - Dottore commercialista, Tesoriere dell'INRL

Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n 175 ha disciplinato e “ riordinato” la disciplina della società a partecipazione pubblica. Con tale testo unico vi è stato un intervento organico del legislatore che ha trasferito su base legislativa, ciò che la giurisprudenza della Corte dei Conti e della Suprema Corte di Cassazione hanno pronunciato su temi di primaria importanza.

Al punto 3 del TUEL viene menzionato il parere obbligatorio da parte del revisore in merito alle modalità di gestione dei servizi e proposte di partecipazione o di costituzione ad organismi esterni. Nei primi anni 2000 vi è stata una proliferazione nella costituzione di società a partecipazione pubblica, anche da parte di piccolissimi enti locali. A tali società venivano appaltati ogni tipo di servizio e questo perché gli amministratori locali si erano resi conto che con tale strumento potevano aggirare il patto di stabilità.

Con tale strumento, inoltre, venivano fatte assunzioni di personale, aggirando anche in questo caso il TUEL, per cui tali società erano anche veicoli di consenso politico.

Tutto questo ha portato tali società a livelli di indebitamento elevato, e molte di esse hanno dovuto ricorrere a procedure concorsuali. La crisi delle società partecipate si trasferisce inevitabilmente nel bilancio dell'amministrazione pubblica che detiene la partecipazione e specialmente per le società in House.

Proprio all'inizio la Giurisprudenza non sempre era concorde, se tali società, specialmente quelle in house, potessero ricorrere alle classiche procedure concorsuali, o fossero soggette alla liquidazione coatta amministrativa. Anche su tale punto è intervenuto il nuovo Testo Unico delle Società partecipate, dichiarando che esse sono soggette al fallimento e al concordato preventivo.

Dubbi vi erano pure sul fatto se per gli illeciti decidesse la Corte dei Conti o era competente il giudice ordinario. L'art 12 del Dlgs 175/2016 Testo unico delle società partecipate prevede la sussistenza della giurisdizione civile, per le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci delle società partecipate da enti pubblici per i danni cagionati.

Su questo punto è intervenuta la Suprema Corte mettendo un punto fermo sul fatto che per le azioni sociali di responsabilità nei confronti di una società in house, è competente il Giudice Ordinario. (Cassazione Ordinanza n 22406/2018). Per i Revisori, sia dell'Ente Locale sia della Società a partecipazione pubblica, è stato sempre un problema cercare di predisporre norme di comportamento sul controllo dei rapporti tra l'ente locale e la società .

Molte volte società di piccole dimensioni non avevano neppure l'organo di revisione, ed in tal caso il revisore dell'ente locale non poteva confrontarsi con il collega per azioni comuni da intraprendere, e richiesta di specifiche informazioni sul bilancio.

Ora, inevitabilmente, le decisioni prese in seno alla società partecipata si ripercuotono sull' ente locale e lo stesso può essere responsabile per le operazioni della società partecipate se queste siano state autorizzate. Su questo punto si possono analizzare gli art 2497 c.c e 2476 comma 7 c.c.

L'art 2497 disciplina la responsabilità del socio controllante verso la società controllata ed i creditori sociali di questa per l'attività di coordinamento esercitata.

L'art 2476 comma 7 C.C dispone che sono altresì responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e i soci.

E sul punto delle azioni sociali di responsabilità, il Revisore della società partecipata e l'organo di revisione dell'ente locale devono prestare molta attenzione. Questo perché si è verificato molte volte che le azioni sociali di responsabilità si siano prescritte, in quanto il sindaco o colui che ha la rappresentanza dell'ente locale ha evitato di esperire tali azioni, più che altro per una questione di opportunità politica.

Nel recente passato i Consigli di Amministrazione venivano nominati più che altro per appartenenza politica che per reali competenze in merito all'oggetto sociale della partecipata. Oggi il revisore sia dell'ente locale, sia della società partecipata si deve rendere parte attiva per sollecitare eventuali azioni, ed evitare che le stesse cadano in prescrizione, che nel caso dei diritti sociali, tale termine è di cinque anni. Come si può evincere il ruolo del Revisore deve assumere decisioni che nel diritto societario, sono di competenza del Collegio Sindacale.

Si raccomanda per questo una stretta collaborazione tra il revisore dell'ente locale e il revisore della società a partecipazione pubblica. Un'ulteriore riflessione porta a chiederci, se le norme di comportamento di Revisione ISA Italia possano essere utilizzate dal revisore dell'ente locale.

L'importanza dei Principi ISA 550 e 570

Ritengo che vi siano due principi ISA che vanno utilizzati anche nella revisione dell'ente locale quando quest'ultimo detiene partecipazioni in società.

Il primo è il principio ISA 550 che tratta delle operazioni con parti correlate e il secondo è il principio ISA 570 sulla continuità aziendale. Dico questo perché in passato in maniera massiccia, ma anche ora, nonostante il Testo Unico delle Società Partecipate, abbia disciplinato alcuni punti, specialmente per le società che hanno perdite strutturali, lo scambio di operazioni tra l'ente locale e la sua società partecipata erano all'ordine del giorno. L'ente locale da in gestione alla società, infrastrutture, servizi di ogni tipo, e altre prestazioni che non vengono effettuati a

valori di mercato. Lo stesso svolge molte operazioni con parti correlate, in quanto rientrano nel normale svolgimento dell'attività.

Il revisore deve valutare attentamente tutte le operazioni di scambio commerciale tra ente pubblico e ente privato ed applicare come metodologia di revisione l'ISA 550. Questo perché, lo svolgimento di un'attività in perdita da parte della società, come già detto in precedenza, inevitabilmente prima o poi andrà ad impattare sui conti dell'ente locale. Le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate secondo i normali termini e condizioni di mercato e a volte senza corrispettivi.

Inoltre, operazioni tra controllante e controllato devono essere attentamente monitorate. Vista la mancanza di indipendenza tra le parti correlate, l'informazione finanziaria deve stabilire informazioni specifiche per la contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio, di rapporti, saldi, operazioni con le parti correlate, per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura, gli effetti reali o potenziali sul bilancio.

L'ISA 550 permette anche al revisore dell'ente pubblico di adottare metodologie di revisione, che permettono di monitorare, e se del caso segnalare, anomalie nello scambio di prestazioni commerciali tra i due enti.

Per quanto riguarda la continuità aziendale, ISA 570, il revisore dell'ente locale ed a maggior ragione, l'organo di revisione della società partecipata, devono utilizzare la norma di comportamento di cui sopra, il primo per segnalare all'ente lo stato della sua società partecipata e l'eventuale mancanza di continuità aziendale, il secondo per far intraprendere all'organo gestorio le opportune azioni. La valutazione della continuità aziendale andrà effettuata con indici finanziari (situazione deficit patrimoniale e capitale circolante netto negativo) e indici gestionali (difficoltà con il personale, perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche, perdita di concessioni).

Altri indicatori sono, capitale ridotto al di sotto dei minimi legali, procedimenti legali che in caso di soccombenza possono portare a richieste di risarcimento danni cui l'impresa non è in grado di far fronte, modifiche di leggi e regolamenti.

L'art 14 del testo unico delle società a partecipazione pubblica prevede all'interno dei programmi di valutazione del rischio, l'estrapolazione di indici di crisi aziendale di cui il Revisore può far buon uso. Sicuramente questa considerazione crea ulteriori preoccupazioni ai Revisori Legali, ma è l'unica strada per non incorrere in situazioni di responsabilità oggettiva, per mancato monitoraggio dello stato delle partecipazioni. Visto le tariffe professionali per le Revisioni degli enti locali di piccole dimensioni, varrà la pena accettare certi incarichi



Palazzo Eni a Roma



SCEGLI LOCAUTO PER I TUOI VIAGGI DI LAVORO E DI PIACERE

Grazie alla convenzione con **Locauto**, i **Revisori Legali** hanno diritto a un **fantastico sconto sulla tariffa web** per i noleggi di auto e furgoni in tutta Italia.

E con lo **Smart Check-In** noleggi alla massima velocità evitando code e assembramenti. Per un'esperienza di noleggio veloce, sicura e digitale!

10% Per il noleggio auto e furgoni
codice sconto **120384-0-52-CC**



locautorent.com (02.430201)



I nuovi schemi di bilancio per gli enti del terzo settore



Eugenio Vitello - Dottore Commercialista Revisore contabile

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 117/2017, che ha rivisto la disciplina relativa agli enti del Terzo settore, inclusa la relativa disciplina tributaria, del **D.lgs. 105/2018** (cd. "Correttivo") e del **decreto attuativo 5 Marzo 2020**, riteniamo utile soffermarci sulle novità che interessano la redazione del Bilancio d'esercizio. Ai fini di una più agevole lettura della modulistica, il documento contiene nella parte finale un glossario esplicativo delle poste del bilancio.

ETS con attività commerciale (D.M. 5 Marzo 2020)

- a) Bilancio delle Società commerciali (art. 2423 e ss CC)
- b) Bilancio abbreviato (art. 2.435 bis CC)
- c) Bilancio micro impresa (art. 2435 ter CC)

ETS senza attività commerciale con entrate superiori a € 220.000

- Stato Patrimoniale rendiconto per Cassa
- Rendiconto di gestione
- Relazione di missione

ETS senza attività commerciale con entrate inferiori a € 220.000

- Rendiconto per Cassa

Il Decreto del Ministero del Lavoro 5 Marzo 2020 ha approvato gli schemi utilizzabili per la redazione dei prospetti di bilancio sopra evidenziati come segue:

Per gli ETS con Entrate superiori a € 220.000

Per la redazione dello Stato patrimoniale va fatto riferimento al mod. A, per il Rendiconto gestionale al mod. B, e per la Relazione di missione al mod. C. È stato pure approvato un utile glossario delle voci di Bilancio.

Per gli ETS con Entrate inferiori a € 220.000

Per la redazione del rendiconto di Cassa va fatto riferimento al modello D.

Ricordo, infine, gli enti del terzo settore non iscritti nel

registro delle imprese devono depositare il Bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore.

In conclusione mentre Vi rinvio alla lettura del predetto DM 5.3.2020 ritengo utile ricordare che gli ETS che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio un rendiconto specifico in conformità alle disposizioni del D. Lgs 117/17 che riportiamo integralmente:

Art. 13 comma 6

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 48 comma 3

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 86 comma 6

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato



A cura di **Giuseppe Zambello** - *Dottore Commercialista Revisore contabile*
e **Sara Rainieri** - *Dottore Commercialista*

Diversi sono gli interventi interpretativi ufficiali e non, che negli ultimi tempi sono stati pubblicati su numerose riviste, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.34 del 2019 (Decreto Crescita) che ha ampliato la casistica del cosiddetto conferimento a realizzo controllato, disciplinato dall'articolo 177, comma 2 del Tuir. Il Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del TUIR, norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, attraverso cui la conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto della società le cui quote partecipative vengono scambiate. Tali disposizioni non si prefiggono come obiettivo un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì prevedono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato). In applicazione a tale criterio, le quote oggetto di conferimento, ricevute in cambio dal soggetto conferente, vengono valutate ai fini della determinazione del reddito della società conferente non in base a quanto previsto dall'articolo 9 del Tuir, secondo il loro valore normale, bensì in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto della conferitaria e si aggiunge per precisione, comunque mai ad un valore superiore a quello di perizia. Particolare è l'attenzione da porre sul novello comma 2-bis, il quale disciplina la fattispecie in cui la conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. Alla luce di quanto sopra, trovano comunque ed ugualmente applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 177, se

ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: - Le partecipazioni conferite sono partecipazioni qualificate, ovvero rappresentative del 25% del capitale sociale (5% se quotata) ovvero che consentono una percentuale di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20% (2% se quotata); - Le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. In considerazione di ciò, è possibile affermare che nell'articolo 177, coesistono quindi due discipline con criteri di applicazione differenti, poiché diverse sono le finalità: - Nel comma 2 l'obiettivo è conseguire il controllo di diritto della società conferente; - Nel comma 2-bis si dà importanza all'oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Con riferimento a tale ultimo punto, si rappresenta che l'obiettivo della norma è quello di poter giungere a riorganizzazioni aziendali che, in ossequio al comma 2, sarebbero altrimenti irrealizzabili, per insufficienza nella misura della partecipazione detenuta. Con il comma 2-bis, è pertanto possibile conferire la partecipazione detenuta, ancorché non garante di una partecipazione di diritto, in una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

Conferimento di diritti parziali

Si ritiene opportuno presentare il caso in cui un soggetto conferente, avente un diritto reale di godimento parziale quale l'usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, decida di conferire la propria partecipazione come rappresentata, in una *Newco* unipersonale allo



L'OBIETTIVO DELLA NORMA E' QUELLO DI POTER GIUNGERE A RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI ALTRIMENTI IRREALIZZABILI

stesso riconducibile. Si ritiene in tal caso che, ancorché lo stesso sia titolare di diritti di voto, l'operazione non rientri tra quei conferimenti aventi per oggetto lo scambio di partecipazioni in grado di integrare in capo al soggetto conferente l'esistenza di una partecipazione di scambio con annessi diritti e pertanto in piena proprietà. Si determina quindi la fattispecie in cui risulta inapplicabile il regime a "realizzo controllato" come configurato dall'articolo 177 comma 2-bis del TUIR. In relazione al conferimento di diritti parziali quindi, questi sono da ritenersi esclusi dall'ambito della disciplina dell'art. 177 comma 2 del TUIR, a meno che questi non vengano conferiti congiuntamente ai diritti complementari (nuda proprietà o usufrutto) necessari ad attribuire al soggetto conferente la proprietà piena della partecipazione. Tali diritti dovranno pertanto conferirsi solo congiuntamente affinché possa designarsi la disciplina del conferimento di partecipazioni in senso stretto, con il realizzo di una partecipazione in piena proprietà ed i relativi diritti in capo alla società conferente. Si precisa che l'Agenzia delle Entrate, riconosce applicabile detta normativa anche al diritto di nuda proprietà con diritto di voto. A tal proposito, si richiama l'interpello n. 147/2019 dell'Agenzia delle Entrate, il quale dispone che: Due soggetti con partecipazioni in Alfa, vogliono conferire le proprie partecipazioni rispettivamente identificate da un titolo di nuda proprietà e un titolo di usufrutto, in una società Beta. Con il conferimento congiunto del diritto di usufrutto e il diritto di nuda proprietà della loro partecipazione in Alfa nella società Beta, la società conferitaria acquisirà il controllo della società conferita e i soggetti conferenti riceveranno in cambio quote di partecipazione a titolo di piena proprietà al capitale della conferitaria Beta (in proporzione al valore della nuda proprietà e dell'usufrutto delle quote precedentemente possedute da ognuno). In particolare, tramite tale scambio, in capo a Beta si

riuniscono i diritti di nuda proprietà e di usufrutto conferiti dai due soci e si configura un'operazione per la quale risulta applicabile l'art. 177, comma 2 del TUIR, poiché i soci ricevono quote di partecipazioni a titoli di piena proprietà nella conferitaria, acquisendo così la qualifica di soci nella stessa.

Conferimento di partecipazioni in comunione

Altro caso sul quale riflettere e per il quale non vi sono precedenti giurisprudenziali, riguarda il caso in cui due soggetti che detengono partecipazioni non qualificate, intendano congiuntamente conferire le stesse (e raggiungere la soglia di partecipazione qualificata) in una società unipersonale beneficiando del dettato disposto dall'art. 177 comma 2-bis e quindi, della disciplina di realizzo controllato. Per meglio chiarire il caso, se all'interno di una società Alfa ci fossero due soggetti con partecipazioni che rispettivamente non avessero i connotati per configurarsi come qualificate, l'unico modo per poter ottenere i benefici del conferimento ai sensi dell'art. 177 comma 2-bis, a parere degli scriventi, potrebbe essere quello di porre in essere un'operazione di comunione delle partecipazioni. Infatti, per l'effetto dell'atto di comunione delle partecipazioni detenute, detti soci potrebbero rientrare nelle casistiche disciplinate dall'art. 177 comma 2-bis, e quindi effettuare il conferimento delle partecipazioni in comunione in regime di realizzo controllato. Ad avviso degli scriventi, l'operazione sopra descritta non dovrebbe ritenersi abusiva, poiché la comunione rappresenterebbe semplicemente una fase propedeutica alla realizzazione del conferimento di partecipazioni secondo i connotati dell'articolo 177 comma 2-bis. In tal senso, qualora la scelta vertesse su motivazioni economiche extrafiscali come ad esempio l'esigenza di assicurare il passaggio generazionale in ambito familiare, senza compromettere quindi l'economicità dell'operazione, non si profilerebbe un'operazione in abuso del diritto. A tal proposito si auspica che il legislatore possa esprimersi in merito, definendo così la possibilità di fruire di un atto di comunione delle partecipazioni come fase propedeutica al conferimento in regime di realizzo controllato, concedendo conseguentemente l'applicazione anche a questa fattispecie del dettato disposto dall'art. 177 comma 2-bis del TUIR senza alcun rischio di sanzioni da parte dell'Agenzia Entrate.

Unione Europea: accesso al MES e agli eurobond da parte degli stati membri



Attilio Zifaro, *Giudice tributario*

Il coatto domicilio per effetto del decreto presidenziale del 4.3.2020, conseguente al coronavirus, col quale il primo ministro ha costretto la maggior parte degli italiani a non uscire di casa ha avuto su di me, come su molti, un risultato “positivo” in quanto mi ha imposto di riprendere le buone letture e il nostalgico “cogito”, essendo intrappolato tra quattro mura ancorché circondato da amoroso affetto familiare. I temi dominanti contingenti che mi coinvolgono sono quelli della salute e dell’economia, la prima perché in assenza della stessa, tutto è perduto, il secondo è sincronico nel senso che senza il corroborante denaro si vivrebbe male e forse poco.

Partiremo dunque dall’analisi dell’accesso al Mes e al ricorso ai Coronabond in prima fase e successivamente agli Eurobond.

La prima distinzione da fare, anche se in modo grossolano, è quella tra finanziamento attraverso il Mes, il Coronabond e l’Eurobond.

La massima semplificazione che si può proporre nella triplice diversificazione è che il Mes, il cosiddetto salva stati ovvero aiuti agli Stati bisognosi, consiste nell’accesso da parte dello Stato, incorso in un incaglio economico-finanziario irrecuperabile, ad un prestito che prevede la restituzione sia delle quote capitali che degli interessi entro un lasso di tempo predeterminato, come dire accendere un mutuo, nell’accezione più semplice che però comporta la restituzione dello stesso ad un’epoca stabilita; ci troviamo di fronte ad un prestito non a fondo perduto, ma

ad un indebitamento (finanziamento) che il Paese che ne ha usufruito dovrà, entro i termini contrattuali, assolvere attraverso una graduale ma perentoria restituzione in ordine alle clausole concordate reciprocamente.

Il ricorso ai Coronabond ed Eurobond, trattandosi della stessa categoria di indebitamento, implica una distinzione tra i due, consistente nel fatto che i primi vivificano la fase della persistenza del coronavirus, mentre i secondi allignano, come vedremo successivamente, in una situazione di normalità della vita economica-finanziaria dell’Unione europea. Perciò i primi avranno un’emissione conforme al fabbisogno di liquidità dei vari paesi membri colpiti in vario grado dalla “peste” coronavirus, mentre i secondi saranno la scaturigine di investimenti del divenire nel processo produttivo comune ai 27 Stati membri dell’UE; la caratteristica di questi ultimi consiste, perciò, in impieghi di capitali comuni in settori produttivi pertinenti e concomitanti tra di loro.

Proprio questa linea comune di investimenti, garantita da tutti gli stati membri, costituirà la partenza e, quindi, la nascita di una federazione che potrà preludere all’implementazione di una compagine europea come federazione di stati, assumendo un modello di Costituzione il più appropriato all’assetto europeo.

Occorre però precisare che a differenza del prestito Mes, il ricorso agli Eurobond, equipollenti ai nostri BTP, pluriennali e rinnovabili, non sacrificerebbe economicamente gli stati che li utilizzano in prossimità della scadenza,

essendo, come ho anticipato, rinnovabili e, quindi, non graverebbe con un impatto sui debitori in modo perentorio ed immediato, causando uno strangolamento derivante dall'impellente scadenza, che avrebbe una conseguenza esiziale, con una incontrollata compressione della spesa pubblica e conseguente aumento delle tasse, a scapito di investimenti produttivi e decadimento incondizionato del PIL. La scadenza a lungo termine e per di più rinnovabile degli Eurobond costituirebbe anche un ulteriore vantaggio per effetto del processo inflattivo (si parla di inflazione strisciante) che parallelamente convive con una sana economia.

Accesso al Mes e agli Eurobond da parte degli Stati membri

L'acronimo Mes significa Meccanismo europeo di stabilità, chiamato anche Fondo salva stati; consiste in un'organizzazione internazionale a carattere regionale concepita come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro, fondata per Trattato dagli Stati membri per istituire un organismo internazionale con sede in Lussemburgo, il 27.09.2012, con scopo precipuo di assistenza finanziaria a favore degli Stati membri in difficoltà finanziaria, con una capacità massima di erogazione prestiti di 500 miliardi di Euro.

L'assistenza preordinata è soggetta ad una condizionalità, essendo uno strumento dell'Unione economica e monetaria acciocché gli Stati si facciano garanti, individuando misure necessarie per la stabilità economica, in ossequio al principio della responsabilità delle finanze pubbliche, consistente nel controllo da parte dei "creditori" dei conti pubblici dei "debitori insolventi".

Sotto il profilo giuridico il Mes è un'impresa pubblica, essendo i soci gli stati membri dell'UE; infatti il corpus prende l'abbrivio da una società di diritto lussemburghese ai sensi della normativa del Lussemburgo sulle società commerciali.

Gli Eurobond costituiscono, invece, un ipotetico meccanismo solidale di distribuzione di debiti a livello europeo con la creazione di obbligazioni del debito pubblico dei Paesi dell'Eurozona, da emettersi a cura di un'apposita agenzia dell'Unione, la cui solvibilità è, perciò, garantita congiuntamente dagli stessi paesi dell'eurozona.

In parole semplici, se uno stato non è in grado di assolvere al suo debito, contratto tramite l'emissione di eurobond, intervengono gli altri membri a pagare.

Sono anche definiti "titoli di stato comunitari". Questi possono essere garantiti dalla BEI, banca europea di investimenti, o da altro istituto di credito che non sia la BCE. Lo stesso Romano Prodi, in un'intervista televisiva, ha perorato il ricorso a tale tipologia di finanziamento con queste parole: "La misura da prendere è l'emissione di eurobond come strumento per raggiungere obiettivi comuni. Gli eurobond da una parte sarebbero il segno della solidarietà, ma consentirebbero anche l'avvio della politica economica e della fiscalità a livello europeo che ancora non esistono". La pandemia Covid 19 ha portato gli eurobond ad essere ridenominati Coronabond richiesti a viva voce da tutti gli Stati colpiti da Coronavirus. Alcuni esperti-tecnici, come Carlo Messina di Intesa S. Paolo, enunciano la possibilità di far intervenire il Mes nella ricapitalizzazione della BEI, in funzione del necessario sostegno economico ai paesi in forte difficoltà, talché la BEI e il Mes possano creare una sinergia a favore dei "bisognosi". Ciò costituirebbe un consistente passo in avanti dell'Eurozona nella direzione di una maggiore integrazione e conseguente solidarietà.

Nel periodo estivo 2020 vi è stata la proposta da parte della Francia di emettere il Recovery fund, cioè un fondo garantito dal bilancio UE da impiegare per l'emissione dei recovery bond con lo scopo di aiutare gli Stati colpiti dalla crisi economica per la pandemia del Coronavirus. Letteralmente significa fondo di recupero; si prefigge di istituire un fondo ad hoc con lo scopo di emettere obbligazioni in ausilio all'Italia e a tutti gli altri Stati per superare il grave incaglio economico scaturito dal Covid-19. Consente l'emissione di recovery bond, come detto, da vendere ai risparmiatori; questi non richiedono la condivisione dei debiti passati, ma solo la condivisione dei rischi. Il Recovery Fund, approvato in piena estate, comprende 750 miliardi di Euro suddivisi tra 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti, finanziati con l'emissione del debito garantito dall'UE. L'Italia potrebbe, una volta superato il veto di alcuni stati membri al bilancio europeo, usufruire di 209 miliardi, di cui 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti.

La domanda di pensione in cumulo INPS e cassa professionale



A cura di **Giovanni Maurizio Cerè**, *Revisore legale e consulente del lavoro*

La richiesta di pensione di vecchiaia in cumulo per i professionisti, come è noto, deve essere presentata all'Ente previdenziale dove è stata versata la più recente contribuzione. *Se il professionista, al momento della domanda, è iscritto contemporaneamente a più enti previdenziali può scegliere a quale Ente fare richiesta di pensionamento.*

Alcune sedi INPS hanno adottato una interpretazione capziosa della circolare n.140 dell'INPS, rigettando le domande presentate da medici dipendenti ASL, che essendo obbligatoriamente tenuti al pagamento dei contributi ENPAM Quota A (in forma annuale) risultavano, dopo l'obbligatoria dimissione dal servizio quale dipendenti, ovviamente ancora contribuenti ENPAM.

Ma la circolare INPS non ha valore di legge e le leggi sul cumulo non specificano a chi va presentata la domanda, per cui tale interpretazione restrittiva è palesemente illegittima e, nel caso, va contrastata con ricorso d'urgenza al Giudice del Lavoro.

Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall'ordinamento della Cassa di previdenza, l'interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all'INPS che avrà cura di inoltrarla all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria. *[Circolare INPS n.140/2017]*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l'Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all'anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi, ecc. . L'Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.

Diamo qui un suggerimento: Attenzione all'ultimo periodo

di lavoro! Chi ha diritto al metodo di calcolo retributivo della parte di pensione relativa agli anni fino al 1992 (cosiddetto "misto"), deve fare attenzione all'ultimo mese di lavoro. Infatti il metodo retributivo è composto da due quote ("A"+"B"), di cui la quota "A" è quella relativa alle retribuzioni fino al 1992 ed ha come elemento base del calcolo la retribuzione (elementi fissi e continuativi dello stipendio) dell'ultimo mese di lavoro per i dipendenti pubblici, mentre per i dipendenti privati è la media degli ultimi 5 anni (260 settimane) nel caso di lavoratori dipendenti o degli ultimi 10 anni (520 settimane) nel caso di lavoratori autonomi, che viene moltiplicata per il numero di settimane lavorate fino al 1992. Il cumulo gratuito dei contributi può essere utilizzato per valorizzare per intero il patrimonio contributivo. Il cumulo si usa per sommare gli spezzoni contributivi presenti in gestioni previdenziali diverse per far maturare prima il diritto alla pensione e per elevarne la misura. Per il diritto alla pensione con il cumulo possono essere valorizzati solo periodi contributivi non coincidenti. Per quanto riguarda, invece, la misura della stessa possono essere valorizzati tutti i periodi contributivi anche se coincidono. Nella circolare Inps numero 140 del 2017 si specifica, infatti, nella parte dedicata al calcolo pro quota, che ai fini della misura del trattamento il calcolo viene effettuato considerando "tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni."La domanda della pensione in cumulo andava presentata contestualmente alla domanda di pensione presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. La pensione liquidata sarà "unica", e cioè pagata dall'Inps con un solo assegno. Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato che: "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti

coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vec-

chiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 2.

NOTA : per Pensione di vecchiaia in cumulo alcune precisazioni dettate dalla norma.

SCHEMA DI LIQUIDAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO				
ORDINAMENTO INPS			ORDINAMENTO PROFESSIONALE	
	Requisiti pensione vecchiaia	Anzianità maturata nella gestione INPS	Requisiti pensione vecchiaia	Anzianità maturata nella Cassa
Età	67 anni	10 anni	68	15 anni
Anzianità	20		10	
<p>Il lavoratore ha maturato complessivamente 25 anni di contribuzione non coincidenti nelle gestioni coinvolte (10 + 15 = 25). Ha maturato quindi il requisito minimo richiesto dalla riforma Fornero (67 anni + 20 di contribuzione). La misura della pensione sarà determinata da una quota INPS a 67 anni calcolata sui 10 anni di contribuzione e da una seconda quota, erogata dalla Cassa professionale, all'età di 68 anni e sulla base dei 15 anni di contribuzione accreditati. Ciascuna gestione calcolerà il pro quota sulla base delle rispettive regole.</p>				

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti alle Casse Professionali, non già titolari di pensione diretta, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico. La facoltà del cumulo contributivo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla **Riforma Fornero: 20 anni di contribuzione + 67 anni di età** (biennio 2019-2020) [Legge n. 228 del 2012 art.1 comma 239 come modificato dalla Legge n. 232 del 2016 art.1 comma 195]. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi [Ministero del Lavoro nota n.13919 dell'11.9.2017]. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi previsti dalla riforma Fornero,

utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati, sia presso l'INPS che presso le Casse Professionali. Qualora i requisiti (anagrafico e contributivo) per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale siano superiori a quelli vigenti nell'Inps, l'ente erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella gestione professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione; quindi ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento.

In conclusione :

La pensione di vecchiaia in cumulo, anche se può essere erogata in diverse tranches, costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Per la pensione di vecchiaia in cumulo, se si sono perfezionati solo i requisiti INPS, ma non quelli della Cassa Professionale, l'interessato dovrà presentare la domanda di pensione all'INPS.

ENTI LOCALI

Certificazione della perdita di gettito per “Covid-19”: approvato Modello con Istruzioni per compilazione e trasmissione



Nicola Tonveronachi - Commercialista e Revisore legale, Esperto di finanza pubblica, Pubblicista

Giuseppe Vanni - Commercialista e Revisore legale, Esperto di finanza pubblica, Pubblicista

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato, ha divulgato il testo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da “Covid-19” e il relativo Modello che dovrà essere compilato e trasmesso al Ministero, **entro il termine perentorio del 30 aprile 2021**, da parte di Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane.

Ricordiamo che il D.I. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), all'art. 106, ha istituito il “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali”, detto “Fondone”, da ripartire tra Comuni, Province e Città metropolitane per aiutarli a far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria e garantire l'espletamento delle “funzioni fondamentali” per l'anno 2020. Il c.d. “Decreto Agosto”, con l'art. 39, ne ha poi incrementato le risorse in questione.

Entro il 30 giugno 2021 dovrà essere eseguita una verifica a consuntivo sull'effettiva perdita di gettito 2020 e sull'andamento delle maggiori spese sostenute del 2020, per poi stabilire le somme da assegnare in via definitiva del suddetto Fondo; tale monitoraggio sarà effettuato dal Tavolo tecnico Mef, costituito con Dm. Interno 24 luglio 2020.

La Certificazione, firmata digitalmente dal Rappresentante legale, dal Responsabile del “Servizio finanziario” e dall'Organo di revisione economico-finanziaria, dovrà essere inviata al Mef entro il 30 aprile 2021, avvalendosi del

sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Gli Enti locali che non adempiranno nei termini, saranno sanzionati/assoggettati ad una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, dei trasferimenti compensativi o del “Fondo di solidarietà comunale” in misura pari al 30% dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022. In caso di incapienza delle risorse operano le procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012.

La Certificazione consentirà agli Enti locali di dimostrare la “perdita di gettito” per “Covid-19” rilevabile per l'anno 2020, ossia di indicare le minori entrate al netto delle minori spese correlate e del relativo “Fcde” e le maggiori spese, tutto al netto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo ristoro con i vari provvedimenti emanati durante lo Stato di emergenza.

Non devono essere ricomprese le riduzioni di entrata derivanti da interventi autonomamente assunti dalla Regione o Provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, eccezione fatta per gli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. E' intuibile che quest'ultima esplicita indicazione del Legislatore abbia come *ratio* il fatto che il Comune non rimarrebbe inciso dalla perdita di gettito in quanto già ristorabile dalla Regione. Ragionando al contrario, la previsione sembra rafforzare la possibilità di certificare a fini di ristoro anche le riduzioni (motivate) disposte autonomamente dai Comuni.

Il Modello risulterà parzialmente precompilato con i dati reperiti in “Bdap” in relazione al rendiconto 2019 e 2020, per Imu, Tasi, Addizionale comunale all’Irpef, Imposta su Rca, Ipt, e/o forniti dal Dipartimento delle Finanze in merito ai ristori di entrata e di spesa pro emergenza socio-economico-sanitaria.

Il Dm. preliminarmente richiama tutte le norme d’interesse riguardanti lo stanziamento, la determinazione e la ripartizione con acconti del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali” (“Fondone”), nonché tutti provvedimenti di assegnazione a ristoro delle “perdite di gettito” già emanati durante lo Stato di emergenza.

Al Decreto sono allegati 3 Tabelle: le prime 2 riportano per ogni Comune e per ogni Provincia/Città metropolitana la “Perdita di gettito Tari massima consentita”, mentre la terza comprende il fac-simile del Modello di certificazione “Covid-19” suddiviso, come detto, in “Mod. Covid-1”, “Mod. ‘Covid-19’-Delibere”, “Mod. Certif-Covid-19”, e “Mod. Certif-Covid19/A”.

L’Allegato n. 1 riguarda la Certificazione, i Prospetti e le istruzioni di compilazione. Il “Mod. Covid-19” si compone di 2 Sezioni, dedicate, una alle entrate e l’altra alle spese. Sia nelle voci di entrata che di spesa verranno inseriti gli accertamenti/impegni del 2019 e del 2020 con indicazione della descrizione della voce di riferimento con relativa codifica Siope e della fonte del dato; si determinerà così la voce “differenza 2020/2019”.

Segnaliamo che la Certificazione chiede di valorizzare anche le seguenti particolari voci:

- “Fondo pluriennale vincolato”, per la quota del “Fondone” costituita in sede di riaccertamento ordinario per reimputazioni: risulta quindi possibile certificare le risorse sospese con “Fpv” per finanziare con il “Fondone” spese nel 2021; il Dm. evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota di “Fpv” nel puntuale rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.4.2.
- “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021”: non risulta possibile certificare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese “Covid-19” sottoscritti nel 2020 ma di competenza del 2021 o di anni successivi; anche in questo caso, il Dm. evidenzia che gli Enti devono valorizzare tale quota 2021 nel puntuale rispetto del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2

al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. b).

Si evidenzia che, per le seguenti voci, sussistono ancora incertezze riguardo alla loro qualificazione come “*perdita di gettito*” certificabile nel 2020:

- a. perdite/riduzioni di entrate extratributarie e tributarie dovute a rinuncia dell’Ente Locale nel 2020 ad adottare Provvedimenti di incremento di aliquote tributarie in ragione del sopravvenire dell’emergenza sanitaria, confidando nell’assegnazione a ristoro del “*Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali*”;
- b. riduzione dei canoni di concessione (di *project financing*) che verranno stabilite in un eventuale atto integrativo nei prossimi anni per garantire gli equilibri complessivi della concessione, in conseguenza delle situazioni createsi a causa dell’emergenza socio-economico-sanitaria 2020 (possibile concessione di ristori anche negli anni futuri);
- c. perdite nette 2020 degli Organismi partecipati in conseguenza dell’emergenza “*Covid-19*” e “*da ripianare*” da parte degli Enti Locali che emergeranno nel 2021, con l’approvazione dei bilanci nelle Società partecipate strumentali. Anche in questo caso, le maggiori spese 2021 per il legittimo “*ripiano*” delle perdite degli Organismi partecipati risulterebbero motivate da minori ricavi/entrate o da maggiori costi/spese connesse all’emergenza sanitaria 2020, sempre al netto sia della minori spese e dei “*ristori*” ottenuti dalla Società partecipata per i provvedimenti governativi a sostegno delle Imprese. Riteniamo che la “*perdita di gettito*” di competenza 2020 che necessariamente, per ragioni tecniche, possa emergere solo nel 2021 sia qualificabile come fra le voci certificabili come “*perdita di gettito*” (con ristoro specifico da riconoscere almeno per il 2021)

Con riguardo a quest’ultimo punto, precisiamo:

- che il Dl. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 6 (“*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*”), ha previsto che, a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli art. 2446, commi 2 e 3, art. 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e art. 2482-*ter*, del Cc.; e
- che, in caso di perdite da parte di una Società partecipata, i commi 550 e seguenti, della “*Legge di Stabilità 2014*” (Legge n. 147/2013), e l’art. 21 del Tusp (Dlgs. 175/2016), vincolano gli Enti Locali ad accantonare nell’anno successivo a quello in cui la Società parteci-

pata ha registrato un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato un importo pari a tale risultato moltiplicato per la percentuale di partecipazione, e - che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, sempre del Tusp, è vietato il "soccorso finanziario" ossia l'assunzione a carico del bilancio dell'Ente Locale delle perdite degli Organismi partecipati se non viene dimostrato uno specifico interesse pubblico a farlo, principalmente sostenendo in concreto, con un "Piano industriale"/"Piano di risanamento" adeguatamente motivato in ordine a ragioni oltre che di interesse sociale, di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, che la continuazione dell'attività dell'Organismo partecipato non produrrà in un breve futuro ulteriori perdite, ossia che la perdita di un esercizio risulta temporanea e che le azioni programmate permettono nel breve termine il ritorno della società almeno al pareggio di bilancio.

Il Legislatore dimostra di avere certamente presente il fatto che l'emergenza sanitaria potrebbe, in molti casi, avere riflessi negativi temporanei sui conti delle Società affidatarie di servizi pubblici locali (sia quelli "strumentali" che quelli "a rilevanza economica" che quelli "privi di rilevanza economica") e, pertanto, ha previsto di sospendere fino al termine del 2020 gli obblighi di procedere alla riduzione automatica del capitale sociale per perdite oltre un terzo o al di sotto del limite legale e di invocare la causa di scioglimento della Società in caso di mancato ripiano/riduzione, proprio per non obbligare gli amministratori delle società a prendere decisioni rilevanti per il destino delle società coinvolte a fronte di una situazione esogena e temporanea. Proprio la temporaneità e la straordinarietà dell'emergenza da "Covid-19" e dei suoi riflessi sui conti delle Società affidatarie di servizi pubblici locali dovrebbe permettere

agli Enti locali di operare il "soccorso finanziario" preventivo (cioè entro fine 2020 senza attendere l'effettivo concludersi della perdita di esercizio causata dal "Covid-19"), considerato che nella maggioranza dei casi detti Organismi partecipati dovrebbero mantenere/dimostrare nel medio periodo l'equilibrio-economico finanziario.

In conclusione, sosteniamo quindi che anche eventuali problematiche derivate dall'emergenza sanitaria con riguardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi partecipati, che comportino riflessi finanziari anche sui rendiconti di gestione degli Enti locali (minori dividendi, minori canoni di concessione, ripiano perdite 2020), dovrebbero essere qualificate come "perdita di gettito" e certificabili dagli Enti ai fini della ripartizione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali", anche qualora detti riflessi finanziari, per ragioni tecniche, dovessero emergere non nel 2020 ma successivamente per la competenza dell'esercizio 2021. Ed invitiamo quindi il Tavolo tecnico interministeriale a confermare (o a smentire) tale soluzione, in tempi ragionevoli per operare entro la fine del 2020.

Il "Mod. Covid-19-Delibere" deve essere compilato per indicare gli estremi dei Provvedimenti autonomi adottati dall'Ente.

L'Allegato n. 2 - "Accesso web/20 - Modalità di accreditamento al Sistema web e modifica anagrafica", che fornisce informazioni per la trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei Modelli "Covid-19" e "Certif-'Covid-19'", e dell'Allegato n. 3 - "Nota metodologica stima Tari e Tari corrispettivo" - che richiede informazioni e dati per l'individuazione automatica di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun Comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettivo).



Anche eventuali problematiche derivate dall'emergenza sanitaria, con riguardo agli equilibri economico-finanziari degli Organismi partecipati, che comportino riflessi finanziari anche sui rendiconti di gestione degli Enti locali, dovrebbero essere qualificate come "perdita di gettito"

NOTIZIE DALLE DELEGAZIONI REGIONALI INRL

Aperte tre delegazioni regionali INRL in Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna

Tra gli obiettivi che l'INRL intende perseguire entro pochi mesi vi è la apertura su tutto il territorio, da nord a sud, delle delegazioni regionali, coinvolgendo direttamente delegati regionali e provinciali: uno sforzo organizzativo per avvicinare l'istituto agli iscritti attraverso una capillare rete di 'sedi-satellite' che possano diventare luogo di confronto ed anche di assistenza nell'attività professionale. Ad avviare questa impegnativa ma efficace operazione è stata la Sicilia dove, circa un anno fa, è stata inaugurata a Palermo, presso la Camera di Commercio, la prima sede regionale ufficiale dell'INRL. Grazie alla fattiva operosità del delegato regionale INRL-Sicilia **Giuseppe Guzzo**, che ha enfatizzato *"La fattiva collaborazione degli iscritti sull'isola, grazie alla quale la nuova sede regionale dell'istituto è diventata in breve tempo un punto di riferimento per i revisori legali siciliani, un luogo nel quale dibattere problematiche del territorio"*.

scono e desiderano solo Venezia. La sede, per necessità operative, collocata in terraferma non è lontana dalla città



Da sinistra: Tiziano Danieli, delegato regionale INRL per il Veneto, Katia Zaffonato, Segretario Generale INRL e Luigi Maninetti, Vice Presidente INRL, nel corso dell'inaugurazione della sede regionale INRL del Veneto.



Una riunione (in periodo pre-covid) nella sede regionale INRL-Sicilia. Al centro del tavolo, davanti al suo pc, il delegato Inrl Giuseppe Guzzo.

Successivamente è stata aperta a Mirano (Venezia) la sede regionale INRL del Veneto; il delegato regionale INRL-Veneto Tiziano Danieli ha spiegato che *"Aprire la sede INRL nel comune metropolitano di Venezia significa aprire l'istituto al mondo. Cinesi e russi dell'Italia cono-*

magica". Ciò indubbiamente comporterà una nostra internazionalizzazione. La nuova sede, nata come regionale, ma che avrà una valenza per il triveneto è una porta aperta verso le altre professioni e per l'utenza diffusa."

Ed a breve verrà inaugurata a Bologna anche la sede regionale INRL dell'Emilia-Romagna, con la fattiva collaborazione della delegata regionale Grazia Aloisi che ha fortemente voluto mettere a disposizione degli iscritti e colleghi revisori *"Uno spazio dove proseguire quel costruttivo confronto che si è ormai consolidato nel corso dei numerosi webinar e seminari online, assai utili per acquisire nuove tecniche e terminologie per aggiornare la nostra attività professionale."*

LO SCAFFALE

Lo spread ai tempi del covid-19

di Mattia Lettieri

“Lo spread ai tempi del covid” di Mattia Lettieri, consigliere nazionale e vice segretario nazionale dell’INRL, è una lucida analisi dell’attualità economica e vuole fare chiarezza su uno dei vocaboli più pronunciati dell’ultimo decennio che sinteticamente significa la differenza di rendimento tra titoli di Stato di un paese e quelli dei Bund tedeschi. L’autore intende far comprendere di cosa si tratta nello specifico, quali sono le conseguenze negative o positive ad esso correlate e, di conseguenza, l’effettivo impatto che esse avranno sui nostri investimenti, sui nostri risparmi. Si analizzano le misure poste in essere dall’Europa, in particolare, il MES e i provvedimenti assunti per contrastare l’immobilizzazione delle economie dovute da un evento inaspettato: la pandemia da Covid 19. Il libro è edito dalla EDISUD di Salerno. Revisore Legale, Promotore Finanziario, Tributarista e Consulente di Investimento, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Salerno, Mattia Lettieri ha svolto anche attività di collocamento al pubblico di valori immobiliari e servizi finanziari per conto di prestigiosi gruppi bancari. Esperto come docente esterno in discipline giuridiche ed economiche, Lettieri è anche Professore straordinario di Economia Politica e Professore a contratto di Politica Economica, presso l’Università Pegaso, è Docente di Management presso l’Università La Sapienza di Roma.

LO SPREAD AI TEMPI DEL COVID - 19

a cura di Mattia Lettieri



Edisud
Salerno



L'Enterprise Risk Management oggi

di Roberta Provasi e Chiara Guizzetti

Si intitola “L’Enterprise Risk Management oggi” il libro tecnico-professionale scritto da Roberta Provasi e Chiara Guizzetti che può essere un supporto nella gestione del rischio consapevole che accompagna l’attività professionale di revisione. Edito da Universitas Studiorum, l’opera è stata pubblicata nel giugno di quest’anno. Le autrici hanno voluto evidenziare che in questi ultimi anni le imprese, indipendentemente dal loro settore di riferimento, si trovano ad operare in uno scenario particolarmente complesso, in cui i paradigmi e le modalità di gestione aziendale ad oggi conosciute e applicate iniziano a mostrare qualche segno di inadeguatezza. La complessità genera rischi ma offre anche molte opportunità: in tale contesto le aziende devono fare ordine e dotarsi di un approccio solido di gestione dei rischi, di tipo Enterprise Risk Management, per essere competitive e generare valore nel tempo.



CentroStudi®
EntiLocali

SPECIALE OFFERTA
10 ore di formazione
in modalità e-learning
REVISIONE LEGALE
IN OMAGGIO

KIT del Revisore

il nuovo Sistema integrato di prodotti e servizi
dedicati ai Revisori degli Enti Locali e delle Società partecipate

1. TI RICORDIAMO LE SCADENZE

AGENDA DEL REVISORE

Calendario degli Adempimenti annuali per i Revisori con servizio di alert integrato



2. TI AGGIORNIAMO COSTANTEMENTE

ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE *REVISORENEWS*

Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali (12 NUMERI IN FORMATO PDF)
IN OMAGGIO: 1 anno di abbonamento al mensile di approfondimento Iva & Fisco Enti Locali



3. TI DIAMO GLI STRUMENTI OPERATIVI

- ACCESSO ANNUALE AI **VADEMECUM OPERATIVI SUI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL REVISORE DI UN ENTE LOCALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO**
- **SCHEMA DI RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO DI GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI** (in formato word)



4. TI FORMIAMO

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING ENTI LOCALI (N. 5 corsi da 2 Ore)

Consente di adempiere alla formazione annuale per i Revisori degli Enti Locali

oppure L'ACCESSO ALLA COMPILAZIONE **ON-LINE** delle Relazioni dei Revisori al Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione degli Enti Locali (software)



AL PREZZO "SPECIALE" DI € 249,00 + Iva anzichè € 463,00+ Iva

Coupon d'acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a **Centro Studi Enti Locali** - Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it

Desidero acquistare il "KIT del Revisore" al prezzo di Euro **€ 249,00 + Iva** comprensivo di:

10 ORE DI FORMAZIONE E-LEARNING **oppure** COMPILAZIONE **ON-LINE** Bilancio di previsione e al Rendiconto di gestione (software)

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***:

Tel. ***:

Codice IPA **:

CIG (se previsto):

Fax:

E-mail ***:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di € _____ (comprensivo di Iva) mediante:

- Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
- Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
- Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
- Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul n. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/>.

Presto il consenso Nego il consenso

All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso Nego il consenso

All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.